

pallino.

PALLINO
CONTRATTO DI FORNITURA 2023

Indice

1	Valore delle premesse e norme regolatorie	4
2	Oggetto	4
3	Durata	5
4	Modalità di calcolo dei corrispettivi	5
5	Modalità di prestazione dei servizi	5
6	Patto di non concorrenza	6
7	Fatturazione e modalità di pagamento	7
8	Tracciabilità dei flussi finanziari	8
9	Osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali e di sicurezza	8
10	Subappalto	9
11	Divieto di cessione del credito	9
12	Proprietà dei Risultati	9
13	Responsabilità del fornitore	10
14	Riservatezza	10
15	Trattamento dati	10
16	Comunicazioni	11
17	Obblighi nei confronti del personale dipendente	11
18	Livelli di servizio e penali	12
19	Responsabilità amministrativa degli enti ex D.LGS. 231/2001 - Codice Etico	12
20	Legge applicabile e foro competente	12
21	Clausola risolutiva espressa	13
22	Recesso	13
23	Altre disposizioni	13

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI

TRA

PALLINO & Co S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via Decorati al Valor Civile 57/A - 35142 Padova (PD) Italia, C.F./P.I. 01530950284, nella persona del Legale Rappresentante (di seguito, per brevità, "PALLINO")

E:

Ragione sociale	
Via	
Civico	
Cap	
Città	
Provincia	
Codice fiscale	
Partita iva	

(di seguito per brevità "Fornitore" o "Il Contraente") - (di seguito, singolarmente "parte" e congiuntamente "parti")

PREMESSO CHE:

- PALLINO svolge attività di prestazione di servizi in materia di branding, marketing, UX e UI digital design, realizzando eventi, produzioni fotografiche e video;
- Nell'ambito delle sue attività, PALLINO si avvale del supporto specialistico di aziende o professionisti in possesso di know how e professionalità specifiche, nonché di mezzi, materiali e di personale specializzato;
- PALLINO ha interesse ad acquisire i servizi del Fornitore consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella predisposizione, realizzazione e supporto nelle attività di branding, marketing, digital design, content production, SEO, digital adoption, IRL experience, social media and content management, realizzando eventi, produzioni fotografiche e video.
- PALLINO ha accertato l'idoneità tecnico-professionale del Fornitore in relazione ai servizi da affidare ai sensi delle presenti Condizioni di fornitura.

PREMESSO ALTRESÌ:

- che il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi, le attrezzature e le risorse necessarie per effettuare quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni riportate nello stesso;
- che il Fornitore ha dichiarato la sua disponibilità a fornire i prodotti e/o servizi;
- che PALLINO intende avvalersi dei servizi del Fornitore in favore della propria clientela;
- che PALLINO coinvolgerà il Fornitore nel procedimento di accettazione dell'opera;

- i) che i servizi resi dal Fornitore in attuazione del presente Contratto saranno erogati in modalità "Time & Material", "Task" o "Retainer" come di volta in volta specificato nell'Ordine;
- tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di fornitura di Servizi professionali, si conviene e stipula quanto segue:

1 Valore delle premesse e norme regolatorie

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

La fornitura è regolata dal presente Contratto che prevale su eventuali condizioni discordanti o contraddittorie negli Ordini d'acquisto, salva espressa deroga concordata per iscritto dalle Parti.

2 Oggetto

2.1 Le presenti Condizioni Generali per l'acquisizione di servizi (di seguito, "Condizioni Generali") si applicano a tutti i singoli ordini di acquisto trasmessi al Fornitore (di seguito, al singolare "Ordine", al plurale "Ordini"), aventi ad oggetto l'acquisizione, da parte di PALLINO, dei servizi del Fornitore (di seguito, "Servizi") a beneficio di PALLINO e/o dei propri clienti finali.

2.2 Gli Ordini, unitamente alle presenti Condizioni Generali costituiscono il Contratto.

2.3 Il Fornitore potrà chiedere deroghe alle Condizioni Generali e alle condizioni particolari previste nell'Ordine in un separato documento che verrà sottoscritto da entrambe le Parti.

2.4 Le presenti Condizioni Generali integrano in modo sostanziale il testo dell'Ordine, che sarà disciplinato dai seguenti documenti:

1. Le presenti Condizioni Generali;
2. Le eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali concordate di volta in volta tra le Parti, il cui contenuto prevale su quello delle Condizioni Generali;
3. Le condizioni inserite negli Ordini.

I suddetti documenti costituiscono la manifestazione integrale delle intese intercorse tra parti in merito ai Servizi; in caso di contrasto, i documenti avranno prevalenza nell'ordine (b), (a) e (c).

2.5 La lingua utilizzata nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le parti sarà sia l'italiano che l'inglese che le parti dichiarano di conoscere.

2.6 Le presenti Condizioni Generali non creano diritti di esclusiva tra le parti, né costituiscono legittima aspettativa a favore del Fornitore, restando libera PALLINO di stipulare o meno col Fornitore i singoli Ordini, ovvero di richiedere a terzi le medesime attività per le quali sia stata eventualmente richiesta offerta al Fornitore.

2.7 Gli Ordini sono trasmessi da PALLINO all'indirizzo indicato dal Fornitore, anche tramite posta elettronica, ed è richiesta l'accettazione da parte del Fornitore stesso.

3 Durata

3.1 Le presenti Condizioni Generali saranno efficaci dalla data di sottoscrizione delle stesse da parte del Fornitore e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salva comunicazione di recesso da comunicarsi a mezzo pec con preavviso di almeno 60 giorni.

3.2 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono e prevalgono su qualsivoglia versione precedente.

4 Modalità di calcolo dei corrispettivi

4.1 I Servizi potranno essere richiesti da PALLINO in modalità a consumo, c.d. "Time & Materials", o "Task", o "Retainer". Le condizioni economiche saranno stabilite nei singoli ordini.

4.2 Il corrispettivo per Servizi "Time & Materials" sarà determinato in base alla tariffa giornaliera concordata tra le parti (anche separatamente tramite un monte giornate da scalare via via nei singoli Ordini) moltiplicata per il numero di giornate effettivamente prestate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà presentare a PALLINO entro l'ultimo giorno lavorativo del mese un rendiconto mensile a consuntivo sui Servizi prestati che dovrà essere approvato da PALLINO, che si riserva a propria volta la facoltà di confrontarsi con il cliente finale, per autorizzare la fatturazione del Fornitore. Il Fornitore dovrà inoltre garantire, negli stessi termini, la compilazione del rendiconto attività sul gestionale di consuntivazione richiesto da PALLINO.

4.3 Il corrispettivo per i Servizi "Fixed Price" sarà determinato dalle parti sulla base di risultati da raggiungere, e il pagamento da parte di PALLINO sarà subordinato alle verifiche e ai collaudi, anche parziali, di tali risultati. Le Parti concorderanno nei singoli Ordini eventuali milestones di progetto e di fatturazione.

4.4 Tutti i costi e le spese sostenute dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi erogati al di fuori della principale sede di lavoro dovranno essere preventivamente autorizzati da PALLINO e saranno rimborsati o forfait o piè di lista se concordati preventivamente tra le parti. Per dette spese il Fornitore dovrà fornire copia dei giustificativi fiscalmente validi secondo le procedure previste da PALLINO.

4.5 Il Fornitore prende atto che tutti i corrispettivi unitari indicati nei singoli Ordini sono comprensivi di ogni onere e spesa, presente e futuro, e pertanto rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c., e la revisione di cui all'articolo 1664 c.c.

5 Modalità di prestazione dei servizi

5.1 Il Fornitore fornirà i Servizi in piena autonomia, a regola d'arte, con appropriate risorse e con la competenza professionale richiesta dalla tipologia dei Servizi.

5.2 I Servizi saranno prestati dal Fornitore attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, a proprio esclusivo rischio, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di PALLINO.

5.3 Tutti i termini previsti nell'Ordine sono da intendersi quali "termini essenziali" nell'interesse di PALLINO o del Cliente Finale. Ove indicato nell'Ordine, Il Fornitore sarà tenuto a rispettare gli SLA e a corrispondere le penali per ritardo o mancato rispetto del livello di servizio.

5.4 Il Fornitore si impegna ad impiegare proprio personale dipendente o personale equiparato ai sensi di legge. Per l'esecuzione del contratto ed in merito al personale che opererà a questo fine, è fatto espressamente divieto al Fornitore ricorrere a forme di subappalto, fatti salvi casi eccezionali che dovranno essere concordati e normati nello specifico di volta in volta.

pallino.

5.5 Il Fornitore ed il proprio personale nell'espletamento degli incarichi affidati da PALLINO non hanno la facoltà di:

4. rappresentare PALLINO;
5. assumere impegni con Terzi che coinvolgano PALLINO in qualsiasi modo;
6. promuovere o condividere contratti in nome e per conto di PALLINO.

5.6 Il Fornitore si obbliga a svolgere le attività, nelle giornate (lavorative) previste dai contratti collettivi vigenti per i lavoratori dipendenti di PALLINO e/o di clienti Terzi.

5.7 Il Fornitore dovrà tenere conto che, nel corso dell'esecuzione del servizio, le sedi di PALLINO e dei Terzi continueranno ad essere utilizzate, per la loro destinazione istituzionale, da personale di PALLINO e/o dei Terzi. Il Contraente, pertanto, nell'esecuzione del servizio dovrà salvaguardare le esigenze di PALLINO e dei Terzi senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività in atto.

5.8 Con specifico riferimento a quanto previsto dal precedente comma, il Contraente non potrà avanzare pretese e non avrà diritto alcuno a ulteriori compensi, oltre il corrispettivo convenuto nei singoli Ordini, anche nel caso in cui l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da PALLINO e/o dai Terzi.

5.9 Il Fornitore si impegna ad impiegare esclusivamente proprio personale dipendente regolarmente assunto assumendosi l'esclusiva responsabilità per l'esatto e completo adempimento di tutte le norme contrattuali e collettive, presenti e future, del settore di appartenenza derivanti da contratti di lavoro nazionali ed integrativi, e/o da separati accordi sindacali, nazionali ed aziendali comunque ad esso applicabili.

5.10 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne PALLINO da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere con i suoi dipendenti e/o collaboratori impiegati per la fornitura dei Servizi, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.).

5.11 Nessun rapporto intercorrerà tra PALLINO e il personale impiegato dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi di cui il Fornitore dovesse avvalersi fatto salvo il pieno esercizio delle prerogative riconosciute a PALLINO dagli artt. 1661 e 1662 cod. civ.

6 Patto di non concorrenza

6.1 Il Fornitore si obbliga per tutta la durata dell'incarico e per l'ulteriore periodo di due anni dopo la cessazione dell'ultimo incarico, a non svolgere opere ascrivibili in qualsiasi modo o derivanti direttamente o indirettamente dalle opere del presente accordo a del favore di terzi, e a non assumere direttamente o indirettamente, incarichi presso i Clienti presentati o introdotti da PALLINO.

6.2 Il Fornitore riconosce che il 10% dei corrispettivi pattuiti nei singoli ordini è inteso come remunerazione dell'obbligo di non concorrenza ed è pertanto già incluso nell'ammontare dei corrispettivi stessi. Tale percentuale, da considerarsi a titolo di risarcimento per la coercizione imposta, viene pertanto liquidata di volta in volta da PALLINO al Fornitore contestualmente alla liquidazione dei corrispettivi.

6.3 In caso di violazione del patto di non concorrenza il Fornitore è tenuto a corrispondere a PALLINO una penale pari al maggior valore tra 50.000 Euro ed il corrispettivo di tutte le attività in qualsiasi tempo contrattualizzate con riferimento al Cliente Finale oggetto della violazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

7 Fatturazione e modalità di pagamento

7.1 Le fatture elettroniche devono essere emesse ed inviate esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato previsto dalle Regole Tecniche emesse dall'Agenzia delle entrate con provvedimento prot. n. 89757/2018.

7.2 Le fatture emesse con modalità diverse, si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

7.3 Al fine di poter adempiere a tale obbligo, di seguito il codice destinatario di riferimento per la fatturazione:

T04ZHR3

7.4 Per favorire l'acquisizione dei documenti in fase di registrazione sui sistemi informativi e mantenere in fattura tutte le informazioni significative per PALLINO, il Fornitore è tenuto a riportare obbligatoriamente le informazioni qui di seguito riepilogate all'interno del tracciato xml o nella fattura analogica:

A. Servizi Fixed Price

1. il numero dell'ordine d'acquisto;
2. le quantità ed i valori previsti comunicati da PALLINO;
3. il numero dei verbali di accettazione relativi ad ogni fase/consegna identificata negli ordini.

B. Servizi Time & Materials

1. il numero dell'ordine d'acquisto;
2. le giornate valorizzate alla tariffa concordata nell'ordine;
3. il nome della nostra commessa;
4. il nome del consulente che ha erogato l'attività.

7.5 Per i fornitori esclusi dall'ambito di applicazione della fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere intestate a PALLINO, ed inviate a cura del Fornitore all'indirizzo riportato sull'ordine (al momento EMAIL: accounting@pallino.agency) riportando nelle stesse i dati sopraelencati.

7.6 Le fatture non conformi alla vigente normativa IVA dovranno essere stornate tramite nota di credito e reinviare entro 10 (dieci) giorni solari dalla segnalazione effettuata da parte di PALLINO. Qualora tale termine non fosse rispettato, ai fini della decorrenza di pagamento si intenderà per data convenzionale emissione fattura l'ultimo giorno del mese di recepimento delle integrazioni. Le eventuali note di credito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data.

7.7 In assenza dei dati richiesti o in caso di errata compilazione degli stessi, non sarà possibile garantire la corretta contabilizzazione dei documenti da voi emessi e, conseguentemente, il rispetto delle scadenze di pagamento contrattualmente definite.

7.8 Il Fornitore procederà alla fatturazione solo dopo il ricevimento da parte di PALLINO del relativo Ordine, subordinatamente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e all'autorizzazione, ove previsto.

7.9 Le fatture potranno essere emesse con le seguenti modalità:

1. "Servizi Fixed Price":

- a. i corrispettivi potranno essere contabilizzati per la fatturazione successivamente all'emissione del verbale di verifica, stilato per ogni fase/consegna identificata negli ordini

pallino.

(comunque solo dopo aver ricevuto da PALLINO il benestare e quindi dopo il Benestare del Cliente Finale, quando previsto);

- b. non potranno essere emesse fatture cumulative per attività relative ad ordini distinti.

2. "Servizi Time & Materials":

- a. i corrispettivi potranno essere contabilizzati per la fatturazione solamente dopo aver ricevuto da PALLINO il benestare e quindi dopo il Benestare del Cliente Finale quando previsto;
- b. potranno essere contabilizzati per la fatturazione corrispettivi in base ai giorni produttivi effettivamente svolti e rendicontati;
- c. potranno essere contabilizzate per la fatturazione le eventuali spese sostenute ove previsto il rimborso e nelle modalità previste dagli ordini;
- d. dovranno essere contabilizzate su fatture distinte le attività svolte su commesse distinte.

7.10 Il pagamento si intende subordinato all'incasso da parte di PALLINO dei compensi derivati da terzi per le attività erogate, a cui il Fornitore ha avuto incarico di partecipare, a comprova della piena soddisfazione generata dalle stesse.

7.11 Quanto dovuto al Fornitore sarà corrisposto da PALLINO, a mezzo bonifico bancario, previa effettuazione delle verifiche previste nel presente Contratto e negli ordini. Il pagamento delle fatture non determina né presuppone l'accettazione dell'opera prestata dal Fornitore.

8 Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 Il Fornitore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, nel caso in cui gli atti derivanti dal presente accordo rientrino nel campo di applicabilità della legislazione di cui sopra.

8.2 Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Atti derivanti dal presente Accordo sottoposti alla disciplina dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. saranno risolti automaticamente nel caso di violazione da parte del Fornitore di quanto previsto dagli obblighi legislativi del presente articolo.

9 Osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali e di sicurezza

9.1 Il Fornitore, nell'esecuzione dei Servizi, è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti, nonché di tutte le altre prescrizioni tecniche pro-tempore vigenti o emanate nel corso di vigenza del Contratto, in particolare in materia antinfortunistica.

Resta convenuto che, qualora le disposizioni di cui al precedente comma dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nell'esecuzione dei Servizi, lo stesso non potrà avanzare pretese ad alcun titolo nei confronti di PALLINO.

9.2 Qualora il personale del Fornitore, per l'espletamento dei Servizi dovesse frequentare i locali di PALLINO e di Terzi - ed al fine di ottemperare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto - Il Fornitore e PALLINO si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente Contratto e degli Atti. Inoltre, il Fornitore e PALLINO si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi

pallino.

cui sono esposti i lavoratori, anche informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione dei Servizi e operanti all'interno dello stesso ambiente di lavoro.

9.3 Il Fornitore dichiara di manlevare e tenere indenne PALLINO da qualunque responsabilità e/o richiesta e/o addebito derivante dal mancato rispetto delle norme suddette, anche in caso di prevista responsabilità solidale.

9.4 Il Fornitore assicura che il suo personale impiegato sia munito - ed esponga in modo visibile - di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

9.5 PALLINO fornirà al Fornitore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

9.6 Stante la natura dei servizi da erogare, le parti convengono la non applicabilità del comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 a proposito dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

10 Subappalto

Il Fornitore non ha facoltà di subappaltare, neppure parzialmente, le attività oggetto del presente Accordo e degli Ordini. Eventuali deroghe al presente articolo verranno eventualmente concordate e normate in via del tutto eccezionale alla contingenza della situazione.

11 Divieto di cessione del credito

Al Fornitore è fatto divieto assoluto di cedere i crediti verso PALLINO, derivanti a suo favore dai compensi dovuti dalla stessa in ordine alle forniture oggetto del presente Contratto.

12 Proprietà dei Risultati

12.1 Fatto salvo eventuali contributi di terze parti concessi in licenza d'uso il cui impiego all'interno del progetto è stato concordato tra le Parti, i Risultati, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, creato dal Fornitore su incarico di PALLINO nell'ambito della fornitura di Servizi, su qualsiasi supporto sia essa espresso, inclusi i materiali preparatorie e a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, documento, disegno, modello, software, banca dati, documentazione tecnica o grafica, business plan, prototipo, o altro materiale di qualsiasi genere o natura, rimarranno di esclusiva proprietà di PALLINO e, pertanto, il Fornitore è tenuto a consegnare a PALLINO tutta la documentazione relativa ai Prodotti e al Progetto, con espresso divieto di utilizzo e divulgazione in qualsiasi modo e ambito.

12.2 Resta inteso che la proprietà intellettuale, così come i diritti d'autore, ove applicabile, relativamente ai Risultati, rimarranno in via perpetua di esclusiva titolarità di PALLINO.

12.3 Il Fornitore non potrà utilizzare e/o commercializzare e/o divulgare e/o modificare in toto o in parte i Risultati senza il preventivo consenso scritto di PALLINO. La violazione del presente divieto implicherà il ricorso automatico alle vie legali.

12.4 Il Fornitore riconosce che il 10% del corrispettivo dell'Ordine è imputato alla remunerazione dei diritti sui Risultati.

13 Responsabilità del fornitore

Il Fornitore sarà responsabile della corretta esecuzione e della conformità dei Servizi prestati alle *best practice* del settore e risarcirà PALLINO in relazione a qualsivoglia danno derivante dall'inadempimento delle presenti Condizioni Generali e/o degli Ordini.

Il Fornitore è tenuto stipulare con primaria compagnia contratto di assicurazione a garanzia dei danni che possano essere arrecati a persone e/o cose, ivi comprendendo il proprio personale e quello di PALLINO, nell'espletamento di ogni singolo ordine da parte del Fornitore stesso e/o del suo personale dipendente o assimilato.

14 Riservatezza

14.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si intenderanno riservate tutte le informazioni che PALLINO trasmetterà al Fornitore nel corso del rapporto (qui di seguito: le "Informazioni Riservate").

14.2 Il Fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione delle attività previste dall'Ordine. Qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto o know-how concernente in modo diretto o indiretto il lavoro svolto o da svolgere, nonché concernente l'organizzazione o l'attività di PALLINO, che dovesse essere rivelato al personale del Fornitore dovrà essere tenuto riservato, e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione scritta di PALLINO.

14.3 Tutte le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della esecuzione degli Ordini. Il Fornitore non potrà pertanto usare le Informazioni Riservate - se non per i fini indicati - né trasferirle a terzi senza il previo consenso scritto di PALLINO.

14.4 Qualora materiali o informazioni riservate siano divulgati a causa di atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore o ai propri dipendenti e collaboratori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire a PALLINO i danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

14.5 È in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione o l'asportazione di documentazione di PALLINO anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

14.6 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alle presenti Condizioni Generali e dei singoli Ordini per un periodo di cinque anni.

15 Trattamento dati

15.1 Il Fornitore riconosce che i propri dati personali unitamente ai dati dei propri dipendenti e collaboratori sono necessariamente oggetto di trattamento, anche mediante strumenti elettronici, da parte di strutture e personale di PALLINO preposto allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Ordine, nonché all'esecuzione degli obblighi scaturenti dall'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali, e dei connessi adempimenti normativi e amministrativo, secondo le modalità e i limiti ivi previsti.

15.2 PALLINO e il Fornitore sono ciascuno titolare autonomo con riferimento ai dati personali di propria competenza finalizzati esclusivamente all'espletamento delle prestazioni ed attività indicate nell'Ordine, e si obbligano ad effettuare il trattamento dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del Reg.to 679/2016 (GDPR).

15.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista dall'Ordine, il Fornitore debba eseguire qualsiasi trattamento di dati la cui Titolarità sia del Cliente Finale o di terzi, PALLINO, in qualità di Responsabile del trattamento, provvederà alla nomina del Fornitore a Sub-responsabile del trattamento con apposito documento di nomina che verrà allegato all'Ordine, e che conterrà le specifiche del Trattamento autorizzato.

15.4 Il Fornitore sarà tenuto ad accettare la nomina a Sub-responsabile nonché ad attenersi alle indicazioni sul trattamento dei dati ivi prescritte.

16 Comunicazioni

16.1 Qualsiasi comunicazione relativa alle presenti Condizioni Particolari, che potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica, dovrà avvenire ai seguenti indirizzi:

PALLINO & Co S.r.l.

Via Decorati al Valor Civile, 57/A

35142 Padova (PD)

Email: accounting@pallino.it

Nome fornitore	
Via	
Civico	
Cap	
Città	
Provincia	
Email	

16.2 Resta inteso che presso gli indirizzi sopraindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro le parti eleggono altresì il proprio domicilio a ogni fine relativo alle presenti Condizioni Generali ed agli Ordini, ivi compreso quello d'eventuali notificazioni giudiziarie.

17 Obblighi nei confronti del personale dipendente

17.1 Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi, si obbliga ad osservare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o equiparati a sensi di legge, tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro riguardanti i trattamenti normativi e retributivi, i contributi previdenziali, nonché le assicurazioni, la tutela, anche infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando a carico dello stesso fornitore tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

17.2 Il Fornitore si obbliga, comunque, a mantenere indenne PALLINO da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo dai soggetti impiegati nella realizzazione dell'incarico.

17.3 Il Fornitore dichiara di ottemperare puntualmente alla legislazione vigente in materia di lavoro, con particolare riferimento a: lavoro minorile; lavoro forzato; salute e sicurezza; libertà di associazione e rappresentanza collettiva; discriminazione; pratiche disciplinari; orario di lavoro; retribuzione.

17.4 PALLINO si riserva sin d'ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo (a titolo meramente esemplificativo, tramite visite ispettive presso Il Fornitore o sui luoghi di esecuzione delle

pallino.

prestazioni, ovvero richiedendo ogni documentazione che ritenga utile), il rispetto da parte della Contraente di quanto previsto nel presente Articolo.

17.5 Il Fornitore si obbliga a comunicare a PALLINO, entro 3 (tre) giorni solari, qualsiasi accertamento o denuncia per omessa contribuzione che esso dovesse ricevere.

17.6 Il Fornitore, pertanto, manleva PALLINO da qualsiasi pretesa venisse avanzata nei loro confronti dai lavoratori della Contraente o dagli eredi di questi per stipendi, indennità, versamenti previdenziali ed assicurativi e quant'altro previsto dalla vigente normativa in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Contraente od alla sua cessazione.

18 Livelli di servizio e penali

18.1 Qualora le prestazioni affidate lo richiedano, il Fornitore dovrà garantire i livelli di servizio riportati nel singolo ordine. In ciascun Ordine verranno rilevati i livelli di servizio per ciascun obiettivo/attività/fase.

18.2 Le penali dovute, qualora previste nei singoli Ordini, sono quelle che verranno irrogate dal cliente finale nella parte imputabile, a giudizio di PALLINO, al fatto del Fornitore, nonché quelle legate al mancato raggiungimento dei livelli di servizio descritti nel singolo Ordine e saranno commisurate alla criticità dei servizi affidati.

18.3 L'applicazione delle penali non preclude il diritto di PALLINO a richiedere il risarcimento del danno ulteriore e di affidare, eventualmente, a terzi in danno del Fornitore l'esecuzione delle forniture previste nei singoli Ordini.

18.4 L'importo complessivo delle penali previste nel singolo Ordine non potrà eccedere il 20% dell'importo complessivo dell'Ordine stesso, superato il quale PALLINO potrà risolvere di diritto l'Ordine.

18.5 Nel caso in cui il Contraente maturi penali di cui ai precedenti commi, PALLINO emetterà fatture pagabili a 30 giorni dalla data di emissione delle stesse. PALLINO avrà altresì il diritto di trattenere e compensare il relativo ammontare delle penali e di ogni altra somma comunque dovuta dal Fornitore dagli importi dovuti allo stesso Fornitore.

19 Responsabilità amministrativa degli enti ex D.LGS. 231/2001 - Codice Etico

19.1 Il fornitore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

19.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che la propria organizzazione si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento anche ai requisiti di onorabilità e idoneità morale, con specifico ma non esclusivo riferimento all'assenza di condanne, anche di primo grado, per aver commesso uno o più dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e si obbliga a comunicare tempestivamente a PALLINO ogni eventuale variazione.

20 Legge applicabile e foro competente

20.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Ordini sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati esclusivamente in base alla stessa.

20.2 Le parti sottoporrono qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali e/o agli Ordini ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, da svolgersi presso la Camera Arbitrale di Padova.

21.3 Qualora il tentativo di conciliazione fallisse, il foro competente sarà quello di Padova.

21 Clausola risolutiva espressa

21.1 Le parti convengono che il Contratto si risolve ai sensi dell'art. 1453 c.c. e seguenti.

21.2 In particolare, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. PALLINO ha il diritto di risolvere unilateralmente le presenti Condizioni Generali e ogni relativo Ordine nei casi di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui all'articolo 5 (mancato rispetto dei termini di consegna; mancato utilizzo di proprio personale dipendente; mancata cooperazione in materia di sicurezza), all'articolo 10 (subappalto senza il consenso di PALLINO), 11 (cessione senza il consenso di PALLINO), all'articolo 14 (riservatezza), all'art. 15 (trattamento dati), all'articolo 17 (obblighi nei confronti del personale), art. 19 (responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001) e in caso di violazione della L. 136/2010 e s.m., qualora sia applicabile.

21.3 Le presenti Condizioni Generali e/o i conseguenti Ordini si intenderanno parimenti automaticamente risolti qualora si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:

- a) mutamento dell'assetto proprietario del Fornitore, in conseguenza, ma non solo, di fusione, trasferimento della partecipazione azionaria di controllo o acquisizione;
- b) liquidazione volontaria, cessione, usufrutto o affitto d'azienda del Fornitore;
- c) Cessione del credito;
- d) Subappalto, se non espressamente concordato per iscritto;
- e) Variazione della forma giuridica della società, dell'oggetto dell'impresa, delle quote di partecipazione e trasferimento quote, variazione comprovata dell'effettivo grado di rischio imprenditoriale, variazione sostanziale del numero di persone, variazione sostanziale dei costi di gestione annuale, variazione del capitale investito.

22 Recesso

22.1 PALLINO potrà recedere unilateralmente dagli Ordini in ogni momento. In tal caso PALLINO riconoscerà al Fornitore solo i corrispettivi eventualmente maturati fino al momento del recesso con espressa esclusione di qualsivoglia ulteriore indennizzo anche in deroga all'art. 1671 codice civile. Il Fornitore non potrà recedere dagli ordini né sospendere la propria attività per qualsiasi ragione, anche in deroga dell'art. 1460 c.c.

22.2 In caso di recesso il Fornitore si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto dell'Ordine ed a prestare la propria collaborazione durante il passaggio di consegne.

23 Altre disposizioni

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di una negoziazione e condivisione tra di esse con riferimento ad ogni singola clausola e che, in considerazione di ciò, non trovano applicazione le disposizioni contenute all'articolo 1341 c.c.

Padova, _____

PALLINO & CO srl

Il Fornitore

pallino.